

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in “Sicurezza e qualità delle produzioni animali”

Sito web del corso di studio: <http://corsi.unibo.it/Magistrale/ProduzioniAnimali/Pagine/default.aspx>

Parte Normativa (in vigore dal 16/07/2014)

Art. 1 – Requisiti per l'accesso al corso

1.1 Requisiti curriculari

Per frequentare proficuamente il corso di laurea magistrale in Sicurezza e Qualità delle Produzioni Animali è necessario avere acquisito conoscenze di Biologia, Biochimica, Produzioni animali, Scienze degli alimenti e Principi di Economia.

Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari:

1. Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:

ex D.M. n. 270/2004:

classe 25

classe 38

ex D.M. n. 509/1999:

classe 20

classe 40

e

2. Avere acquisito almeno 58 crediti formativi universitari (CFU) in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD):

30 CFU nei SSD del gruppo AGR;

20 CFU nei SSD del gruppo VET;

8 CFU nei SSD del gruppo BIO.

In mancanza dei requisiti curriculari (titolo di laurea e/o dei crediti sopra indicati) l'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata ad una valutazione preliminare di una Commissione che, tramite colloquio, verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di studio fisserà un calendario per lo svolgimento dei colloqui, che verrà pubblicato sul sito web del corso di studio.

Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l'ammissione alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

1.2 Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B1 tramite il Centro linguistico di Ateneo.

Possono essere esonerati gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica.

Il Corso di studio può prevedere che lo studente debba colmare un deficit iniziale qualora nella prova dimostri di possedere una competenza inferiore al livello B1.

1.3 Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari predeterminati suddetti, alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che si intende positivamente assolta con il conseguimento della laurea con la votazione minima di 77/110.

Il Corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una Commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio).

Gli studenti internazionali, che abbiano ottenuto una valutazione positiva nella verifica di cui al punto precedente, sono esonerati dalla successiva prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione prevista per la generalità degli studenti.

Art. 2 - Piani di studio individuali

Non è prevista la possibilità di presentare piani di studio individuali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nel Portale di Ateneo.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

Non è previsto obbligo di frequenza ai corsi né propedeuticità.

Art. 5 - Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal corso di studio

in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web del corso di studio.

Art. 6 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti attivati in Scuola fra quelli annualmente individuati dal corso di studio e resi noti tramite il sito web del corso di studio.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non attivato in Scuola deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul sito web del corso di studio. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari (CFU) acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso Università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

- quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli organi accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'Ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 – Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 – Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella discussione di una tesi, di carattere sperimentale, elaborata dal candidato in modo originale su un argomento attinente alla sicurezza e qualità delle produzioni animali.

La prova finale verifica la capacità del laureando di eseguire il progetto di ricerca di natura sperimentale in modo autonomo, su un tema specifico, e di descrivere, esporre e discutere con chiarezza e piena padronanza i risultati del progetto stesso.

Il Consiglio di corso di studio (o per delega al Coordinatore del corso di studio), nell'ambito delle proprie prerogative di cui al co.5 dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo, e visto co.6 dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo, in ragione delle particolari esigenze di collaborazione interdisciplinare che caratterizzano il corso stesso, può autorizzare l'individuazione di relatori di tesi responsabili di attività formative nei settori scientifico disciplinari di seguito indicati, anche se non presenti come specifiche attività formative nel piano didattico del corso di studio:

AGR01/09/10/12/15/16/17/18/19/20, BIO/12, VET02/04/05/06/07/08/10, a condizione che l'attività di ricerca proposta sia coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

La coerenza è valutata dal Consiglio di Corso di Studio o dal Coordinatore su delega del Consiglio stesso.

Art. 12 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 11/02/2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del D.M. n. 270/2004.